

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campi	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Cons. Segretario
- Avv. Giovanni Stramenga	Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Claudia d'Aloisio	Consigliere
- Avv. Vincenzo Di Girolamo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Alba Febbo	Consigliere
- Avv. Augusto La Morgia	Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez	Consigliere

o o o

L'anno **2012**, il giorno **31** del mese di **ottobre**, alle ore **18.00**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza giustificata dei Cons. Coco, Febbo, Scoponi, Torino-Rodriguez, d'Aloisio, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
- 4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
- 5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
- 6) DELIBERA SU PARAMETRI DM 140/12 (RELATORE AVV. MANIERI)
- 7) RIUNIONE C.N.F. 19.10.12: IMPUGNAZIONE REGOLAMENTI MINISTERIALI
- 8) RATIFICA TESTO DEFINITIVO STATUTO UNIONE DEL CENTRO ADRIATICO
- 9) PROPOSTE POLIZZE PROFESSIONALI (RELATORE AVV. SCOPONI)
- 10) RICHIESTA PARERE DOTT. * (RELATORE AVV. FEBBO)
- 11) RICHIESTA 16.10.12 DOTT. * (RELATORE AVV. FEBBO)
- 12) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
- 13) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
- 14) COMUNICAZIONE TRIBUNALE LANCIANO (RELATORE AVV. CAPPUCILLI)
- 15) PROVVEDIMENTO PRESIDENTE SEZ. CIVILE DEL 10.10.12
- 16) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
- 17) RATIFICA ODM
- 18) QUESTIONI PRATICA
- 19) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
 - N. 46/12 RELATORE AVV. DI GIROLAMO
SCADENZA 5.11.12
 - N. 54/12 RELATORE AVV. CORRADINI
SCADENZA 3.11.12
 - N. 55/12 RELATORE AVV. CORRADINI
SCADENZA 3.11.12
 - N. 56/12 RELATORE AVV. CAPPUCILLI
SCADENZA 3.11.12
 - N. 58/12 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA 5.11.12
 - N. 59/11 RELATORE AVV. CIRILLO
SCADENZA 9.11.12
 - N. 63/12 RELATORE AVV. CORRADINI
SCADENZA 6.11.12
- 20) OPINAMENTI

21) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC e e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (25.10.12), il Consiglio l'approva.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente rende noto che sono pervenute in data 25.9 e 12.10.12, dagli avv.ti * e *, comunicazioni su corrispondenza intercorsa con la sig.ra *.

Il Consiglio prende atto e, allo stato, delibera il non luogo a provvedere.

b) Il Presidente rende noto che gli avv.ti * e * hanno comunicato, come richiesto dal COA, il cambiamento della sede dello studio legale in *.

Il Consiglio prende atto.

c) Il Presidente rende noto che l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Aterno – Manthonè" ha richiesto una collaborazione per uno stage di due settimane, dal 28.01.2013 all'8.2.2013, per gli studenti dell'Istituto, per sviluppare le competenze motivazionali e professionali, spendibili nel mondo del lavoro attraverso applicazioni pratiche e concrete degli apprendimenti.

Il Consiglio delibera di aderire alla richiesta di stage per il periodo di due settimane dal 28 gennaio all'8 febbraio 2013 avanzata dall'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Aterno Manthonè e manda alla segreteria di darne comunicazione al richiedente.

d) Il Presidente rende noto che è pervenuta nota via e-mail del 18.10.2012 dall'avv. *, con la quale si comunica la risoluzione del disservizio causato dalle Poste Italiane, segnalato con precedenti e-mail al COA. Il Presidente dà altresì atto che è pervenuta dalla Poste Italiane nota del 23.10.2012, con la quale Massimo Peroni, Responsabile del Servizio Qualità, ha assicurato ogni utile intervento per evitare e risolvere i disservizi lamentati.

Il Consiglio prende atto e verificato che l'attività di sollecitazione di questo COA ha portato in più di un'occasione alla consegna immediata degli avvisi di ricevimento delle racc. relative alla notifica di atti giudiziari, delibera di non adottare ulteriori provvedimenti allo stato e di monitorare eventuali disservizi futuri.

3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) Iscrivere all'Albo degli Avvocati il dott. Foglia Roberto;
- b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dottori Petrini Stefano, Ranieri Daniela, Scatena Angelica, come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale;
- c) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dottori Baldassarre Pierluigi, Padula Carlo, Lato Roberto, Tiberi Fabio, Trabucco Mario;
- d) cancellare dall'Albo degli Avvocati Sansonetti Valentina su domanda del 30.10.12 e Di Fulvio Nevio su domanda del 25.10.12 e a far data dal 31.12.2012;
- e) Il Consiglio, esaminata la richiesta del dott. *, la cui domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti è stata rigettata in data 4.10.2012, delibera di autorizzare il rimborso della quota di iscrizione pari ad € 250,00 e del contributo annuale pari a € 80,00.

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)

- Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 09/10/2012 e la documentazione fornita a corredo in data 23.10.2012, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/10/2012 e la documentazione fornita a corredo in data 30.10.2012, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a precetto su decreto ingiuntivo da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/10/2012 e la documentazione fornita a corredo in data 30.10.2012, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, stante la manifesta infondatezza, delibera di respingere la domanda, ai sensi dell'art. 122 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/10/2012 e la documentazione fornita a corredo in data 31.10.2012, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, in sostituzione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per pagamento somme da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 22/10/2012 e la documentazione fornita a corredo in data 30.10.2012, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per pagamento retribuzioni e TFR da proporre nei confronti della * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza dei sigg.ri * (nata in * il *) e * (nato in * il *), in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore *, depositata in data 23/10/2012 e la documentazione fornita a corredo in data 29.10.2012, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 442 e segg. c.p.c. da proporre nei confronti dell'INPS dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 23/10/2012 e la documentazione fornita a corredo in data 30.10.2012, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 26/10/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 26/10/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per modifica delle condizioni di separazione dei coniugi da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 26/10/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 10 gg. per produrre ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 26/10/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente alla procedura n. * promossa da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 26/10/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/10/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 60 gg. per produrre certificazione consolare dei redditi e documentazione comprovante il rapporto familiare tra i minori ed i convenuti, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29/10/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per riconoscimento indennità di accompagnamento da proporre nei confronti dell'INPS di Pescara dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/10/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero contributi previdenziali e differenze retributive da proporre nei confronti di * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/10/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/10/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 30/10/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/10/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti del * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 30/10/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre l'intimazione di sfratto e documentazione relativa alla fondatezza della resistenza in giudizio, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 31/10/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale con richiesta di addebito promosso dal coniuge * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI — RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. STRAMENGA)

A) APPROVAZIONE PROGRAMMA FORMATIVO ANNO 2013

La Fondazione Forum Aterni ha depositato il programma formativo approvato dal C.d.A. e dal C.T.S, nella seduta del 25.10.12. Il Consiglio, letto il programma formativo predisposto dalla Fondazione Forum Aterni e ritenuto l'alto valore scientifico dello stesso, lo approva disponendone la trasmissione al CNF per quanto di competenza.

B) ESONERI

Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:

- di dispensare dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 e 25 del Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:
- l'avv. * totalmente sino al compimento dell'anno di vita della figlia, ossia alla data del 10.10.2013 e parzialmente nella misura del 50% sino al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine all'esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza;
- l'avv. * totalmente sino al compimento dell'anno di vita della figlia, ossia alla data del 21.09.2013 e parzialmente nella misura del 50% sino al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine all'esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza;
- l'avv. * parzialmente nella misura del 50% sino al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine all'esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza;
- Il Consiglio, esaminata la domanda dell'avv. *, vista la documentazione agli atti, constatata la ricorrenza dei presupposti, delibera l'esonero totale dell'istante dagli obblighi formativi per l'intero anno 2012.
- Il Consiglio, esaminata la domanda dell'avv. *, vista la documentazione agli atti, constatata la ricorrenza dei presupposti, delibera l'esonero totale dell'istante dagli obblighi formativi per l'intero anno 2012

- Il Consiglio, esaminata la domanda dell'avv. *, vista la documentazione agli atti, constatata la ricorrenza dei presupposti, delibera l'esonero totale dell'istante dagli obblighi formativi per l'anno 2012 e per l'anno 2013.

C) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO

Il Consiglio, esaminata la richiesta della C.C.I.A.A. di Pescara di:

- accreditamento del convegno "L'arbitrato quale strumento di tutela e sviluppo delle imprese abruzzesi" che si terrà in Pescara presso la C.C.I.A.A. il 24.11.2012;
- indicazione di un nominativo per la partecipazione e quale relatore dell'intervento "La responsabilità degli arbitri",

delibera di accreditare l'evento attribuendo n. 6 crediti prendendo atto che la registrazione dei presenti allo stesso sarà a cura dell'organizzatore; delibera, altresì, di indicare il nominativo dell'avvocato Donato Di Campli quale relatore dell'intervento sul tema "La responsabilità degli arbitri" e di dare diffusione dell'iniziativa mediante lettera informativa agli iscritti.

Il Consiglio, esaminata la richiesta di accreditamento di AREA – Movimento per la giustizia, di:

- accreditamento dell'evento che si terrà il 6.11.12 dalle ore 18.00 alle 20.30 presso l'Auditorium del Museo delle Genti d'Abruzzo;
- diffusione tra gli iscritti,

delibera di accreditare l'evento attribuendo n. 4 crediti e di dare diffusione dell'iniziativa agli iscritti a mezzo lettera informativa.

6) DELIBERA SU PARAMETRI DM 140/12 (RELATORE AVV. MANIERI)

IL COA

ritenuto che:

- L'art.41 D.M. 140/12: "*Disposizione temporale - Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore*", deve correttamente essere letta in relazione all'ambito di applicazione dello stesso decreto: -Art.1 - "*L'Organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso....*". Pertanto, essa non vincola l'operato del COA in sede di liquidazione delle parcelle.

Ciò, a maggior ragione, ponendo attenzione a quanto precisato dall'Ufficio Studi del CNF, a pagina 25 del relativo Dossier in data 04.09.2012, riguardo alle Tariffe ex D.M.127/2004, nei seguenti termini:

"Quest'ultime, poi, pur formalmente abrogate, resteranno applicabili anche dopo il termine del periodo transitorio limitatamente ai diritti per le prestazioni rese prima della loro abrogazione, giusta l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui "il giudice, quando liquida le spese processuali e, in particolare, i diritti di procuratore e gli onorari dell'avvocato, deve tenere conto che i primi sono regolati dalla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti, mentre per i secondi vige la tariffa in vigore al momento in cui l'opera è portata a termine e, conseguentemente, nel caso di successione di tariffe, deve applicare quella sotto la cui vigenza la prestazione o l'attività difensiva si è esaurita" (Cass. 8160/2001). Quanto sopra in base all'assorbente argomentazione che "gli onorari di avvocato, in considerazione del carattere unitario dell'attività difensiva, devono essere liquidati in base alla tariffa in vigore nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o la cessazione dell'incarico professionale" (Cass. 1010/1996; Id. 6275/1988)", sicchè deve correttamente ritenersi che, pur successivamente alla data del 23.07.2012, sia il COA in sede di opinamento delle parcelle, sia l'Organo Giurisdizionale in sede di liquidazione giudiziale delle spese di lite, debbano provvedere continuando ad applicare le tariffe ex D.M. 127/2004, restando ferma la distinzione tra diritti ed onorari, per tutte le attività e prestazioni compiute e completate entro la suddetta data; tale principio è stato altresì ribadito dalla S.C. con la recentissima sentenza delle SS.UU. 12.10.2012 n.17406;

- conseguentemente ed in applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale riaffermato con la suddetta recentissima pronuncia, per le attività e prestazioni in corso di svolgimento alla data di abrogazione delle tariffe di cui al D.M. 127/2004 ed in difetto di accordo scritto, il compenso spettante all'Avvocato ed a carico del cliente debba, in ogni caso, essere opinato dal COA e liquidato dall'Organo Giurisdizionale, anche nelle ipotesi di contenzioso tra Avvocato e cliente, secondo i parametri introdotti dal D.M. 140/2012, considerando altresì i criteri di cui all'art. 9, D.L. n.1/2012 convertito in legge n. 27/2012, quali l'importanza e la complessità dell'opera, l'adeguatezza del compenso, il precetto di cui all'art. 36 Cost. ed il principio di ragionevolezza;
- detti criteri, considerando altresì che i nuovi parametri non sono, in ogni caso, vincolanti in sede di liquidazione, consentono di pervenire ad una equa determinazione del compenso spettante all'Avvocato per le prestazioni eseguite, anche in tutte le ipotesi in cui essa riguardi attività svolte in parte sotto la vigenza delle abrogate tariffe, quantificando il dovuto secondo valori superiori alla media degli attuali parametri, nei quali non sono più, ad esempio, previsti i "diritti", spettanti all'Avvocato nella vigenza della tariffa oggi abrogata, ma pur sempre maturati nell'espletamento dell'incarico professionale durante la vigenza delle stesse;

DELIBERA

- 1) di attenersi ai criteri individuati in premessa, in sede di opinamento delle parcelle;
- 2) di auspicare che l'Organo giurisdizionale voglia condividere i predetti criteri, dandone attuazione in sede di liquidazione delle spese di lite in tutte le controversie civili, ratione temporis ad essi riferibili, nonché nelle ipotesi di successive controversie insorgende tra Avvocato e cliente, per la determinazione dell'entità del compenso spettante al professionista;
- 3) di dare mandato al Presidente di comunicare la presente delibera al Presidente del Tribunale di Pescara e di favorire ogni possibilità di confronto e di concertazione sul tema con i Magistrati del Tribunale.

7) RIUNIONE C.N.F. 19.10.12: IMPUGNAZIONE REGOLAMENTI MINISTERIALI

Il Consiglio delibera di proporre impugnazione autonoma avverso i regolamenti ministeriali in materia di parametri e ordinamento professionale, verificando con l'Ufficio Studi del CNF le modalità di instaurazione dei giudizi. A tal fine, autorizza il Presidente a stare in giudizio e a conferire procura speciale agli avv.ti prof. Cerulli Irelli e prof. Avv. Clarizia con oneri a carico del CNF.

8) RATIFICA TESTO DEFINITIVO STATUTO UNIONE DEL CENTRO ADRIATICO

Il Consiglio, preso atto che il coordinatore del Comitato provvisorio avv. Francesco Marozzi ha inviato il testo definitivo dello Statuto Interregionale degli Ordini Forensi del Centro Adriatico, con le modifiche apportate a seguito delle istanze di questo COA, così come deliberato nella seduta del 4.10.2012; letto il testo dello Statuto lo approva, dando mandato al Presidente di partecipare all'incontro del 13 novembre 2012 per la formale costituzione dell'Unione.

Alle ore 20,00 esce il Cons. La Morgia.

9) PROPOSTE POLIZZE PROFESSIONALI (RELATORE AVV. SCOPONI)

Il Consiglio, stante l'assenza del Relatore, rinvia la trattazione alla prossima seduta.

10) RICHIESTA PARERE DOTT. * (RELATORE AVV. FEBBO)

Il Dr. * ha avanzato istanza di sostituzione del periodo di un anno di pratica con la frequenza del corso di specializzazione in professioni legali nell'ambito del quale ha conseguito il diploma di specializzazione in data 10.11.2003.

Il Consiglio delibera di richiedere al CNF il seguente parere: "se possa essere riconosciuta al praticante avvocato la sostituzione del periodo di un anno di pratica con l'avvenuta frequenza della Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali, il cui diploma sia stato conseguito in epoca antecedente alla data di iscrizione nel Registro e, qualora ciò sia possibile, se vi è un limite temporale oltre il quale il riconoscimento non è più consentito, in considerazione del principio della continuità della pratica forense.

11) RICHIESTA 16.10.12 DOTT. * (RELATORE AVV. FEBBO)

Il dott. *, iscritto al Registro Praticanti dal 19.7.2011, chiede il riconoscimento di uno stage formativo presso il Tribunale di Teramo della durata di 3 mesi dal 6.4.2010 al 6.7.2010.

Il Consiglio, ravvisato che la frequenza dello stage di cui all'istanza non è prevista dalla legge (art. 18 R.D.L. 1978 /33 e art. 3 DPR 101/90) quale causa di sostituzione del periodo di pratica forense, rigetta l'istanza.

12) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)

L'avv. * chiede di poter sapere, preventivamente, se la produzione in giudizio di una lettera "non qualificata personale", con la quale un avvocato "riconosceva la sua responsabilità professionale", sia, o meno, lesiva dei precetti deontologici.

Riguardo alla corrispondenza scambiata tra colleghi, l'art. 28 del codice deontologico dispone che "non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate" e, comunque, contenenti proposte transattive, salvo che la corrispondenza stessa costituisca attuazione di un accordo transattivo perfezionato, ovvero assicuri l'adempimento richiesto.

La chiara lettera del precetto deontologico d'anziché richiamato rende evidente che il limite alla possibilità di produzione in giudizio della corrispondenza spedita da parte di un avvocato va individuato nel carattere "riservato" che il mittente abbia attribuito alla corrispondenza medesima, di talché, laddove la missiva venga recapitata priva della predetta connotazione (esprimibile attraverso le formule, del tutto fungibili, di corrispondenza "riservata", "personale", "non producibile in giudizio", etc.) la lettera inviata dal collega è suscettibile di produzione in giudizio, al pari di qualsivoglia altro documento.

13) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Girolamo, delibera di convocare l'Avv. * per sentirlo ai sensi dell'art. 37 RDL 1978/33 per la seduta del 29.11.2012, ore 18,00.

14) COMUNICAZIONE TRIBUNALE LANCIANO (RELATORE AVV. CAPPUCILLI)

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, prende atto che è stata già data comunicazione agli iscritti.

15) PROVVEDIMENTO PRESIDENTE SEZ. CIVILE DEL 10.10.12

Il Consiglio, letta la Circolare n. 3/12 del 10.10.2012 del Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Pescara, delibera di darne comunicazione agli iscritti mediante lettera informativa.

16) AUTORIZZAZIONI L. 53/94

Il Consiglio

- a. prende atto della richiesta dell'Avv. Di Cicco Pasqualina di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Squartecchia, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Squartecchia a vidimare e numerare l'apposito registro dell'Avv. Di Cicco Pasqualina;
- b. prende atto della richiesta dell'Avv. Camplone Federica di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. d'Aloisio cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. d'Aloisio a vidimare e numerare l'apposito registro dell'Avv. Camplone Federica;
- c. prende atto della richiesta dell'Avv. Di Baldassarre Vincenzo di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Di Silvestre cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Di Silvestre a vidimare e numerare l'apposito registro dell'Avv. Di Baldassarre Vincenzo;
- d. prende atto della richiesta dell'Avv. Rossi Sandro di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Squartecchia cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Squartecchia a vidimare e numerare l'apposito registro dell'Avv. Rossi Sandro

17) RATIFICA ODM

Il Consiglio ratifica le delibere del Consiglio Direttivo della Camera di Conciliazione Forense

- del 20.9.12, avente ad oggetto "Nuove iscrizioni mediatori":
- dell'11.10.2012 avente ad oggetto:
 - 1) Comunicazione avv. *
 - 2) Nuove iscrizioni mediatori

18) QUESTIONI PRATICA

a)- Richiesta di parere del 18.10.12 del dott. * (iscritto al Registro Praticanti dal 29.5.2003, con patrocinio dal 21.12.2004 sino alla data di cancellazione su domanda nel 2005, già in possesso dal 23.6.2005 del certificato di compiuta pratica) di reiscrizione nel Registro Praticanti e reinserimento nell'elenco dei praticanti abilitati.

Il Consiglio delibera di esprimere parere favorevole all'eventuale reiscrizione nel Registro dei Praticanti e parere negativo quanto al reinserimento nell'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto, atteso che l'interessato era già stato iscritto dal 29.5.2003 con ammissione al patrocinio dal 29.12.2004 e che pertanto, il periodo di detta abilitazione è in ogni caso scaduto il 28.5.2010.

b)- Il Consiglio, esaminata l'istanza 22.10.12 della dott. * di interruzione della pratica forense dal 10.11.12 al 10.2.2013 per lo svolgimento di uno stage formativo della durata di tre mesi presso la sede del Parlamento Europeo, delibera di prendere atto.

c)- Il Consiglio, vista la nota 22.10.12 dell'avv. * con la quale comunica che la dott.ssa * non svolge più la pratica legale presso il suo studio, delibera di prenderne atto.

d)- Il Consiglio, esaminata l'istanza del dott. *, considerato che le ore di mancata frequenza al di sotto del limite di tolleranza sono in numero esiguo e che il Dott. * ha dichiarato di aver partecipato a eventi formativi organizzati dalla Fondazione Forum Aterni, delibera di ammetterlo al colloquio di verifica semestrale della pratica forense in forma collegiale.

e)- Il Consiglio, esaminata l'istanza 25.10.12 del dott. * di esonero dalla frequenza del terzo semestre di pratica in quanto iscritto alla Scuola di Specializzazione, delibera di autorizzare l'esonero a condizione che l'istante consegua il diploma di specializzazione.

f)- Il Consiglio, esaminata l'istanza del dott. * con la quale chiede il riconoscimento del I° semestre di pratica pur non avendo raggiunto la quota minima di partecipazione alla scuola Forense, considerate le motivazioni addotte e ritenute le stesse valida causa di giustificazione della mancata frequenza della Scuola Forense, delibera di ammettere l'istante al colloquio di verifica semestrale della pratica forense.

19) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

a) Esposti:

Il Consiglio passa all'esame dei seguenti esposti:

- N. 46/12 proposto dal Tribunale di * nei confronti dell'avv. *

Il C.O.A., sentita la relazione del consigliere delegato, delibera di aprire il procedimento nei confronti dell'avv. *, con il seguente capo d'incolpazione:

A) “violazione degli artt. 5 e 56 per aver più volte preteso dal personale addetto agli uffici di cancelleria del Tribunale di * di depositare atti oltre l’orario di apertura all’utenza dello sportello, nonché per aver reagito all’invito a voler rispettare gli orari in maniera scomposta, dando in escandescenze, apostrofando l’impiegata * (assistente giudiziario, seconda area F2, addetta alla *) con termini volgari ed imprecando lungo il corridoio dell’ufficio, così venendo meno al dovere di correttezza e di rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia e serbando un contegno indecoroso e lesivo della dignità della professione.

In *, il 3.5.2012 ed in epoca antecedente e prossima”.

Ai sensi dell’art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere Istruttore l’avv. Vincenzo Di Girolamo.

IL CONS. SEGRETARIO

Alle ore 20,35 esce il Cons. Squartecchia. Assume le funzioni di segretario il Cons. Cappuccilli.

- **N. 54/12** proposto da * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Corradini, letti ed esaminati gli atti e cioè sia l’esposto che le giustificazioni difensive dell’iscritto, valutati i documenti ad essi allegati, evidenziato preliminarmente che l’esponente per uno dei due aspetti che sottopone al vaglio di codesto COA si riferisce ad un terzo suo familiare e non a se medesimo, preso atto che i due profili lamentati con la segnalazione riguardano quello dell’aggravamento sulla parte danneggiata per un ulteriore balzello di oltre 12.000,00 euro giammai concordato in precedenza e quello delle quattro corresponsioni di denaro in favore dell’iscritto senza alcuna consegna di relativa ricevuta da parte di quest’ultimo, considerato che il familiare terzo di che trattasi ha corrisposto all’iscritto la somma di euro 43.000,00 (*regolarmente fatturata a seguito della definizione della causa nr. * RG Trib. **) in virtù di un concordato e pattuito accordo precedente alla conclusione della controversia a prescindere da qualsivoglia tipo di valutazione effettuabile dalla compagnia assicurativa oltre che ritenuto pienamente satisfattivo da parte del cliente (*cf. dichiarazione di * del 10.09.2012*), rilevato che per quanto riguarda la corresponsione degli importi (*14.05.08 euro 200,00, 12.10.09 euro 600,00, 08.03.10 euro 1.300,00 e 01.03.11 euro 500,00 e così per complessivi 2.600,00 euro*) senza consegna di ricevuta alcuna non si ritengono ravvisabili violazioni deontologiche al di là di ogni ragionevole dubbio, atteso infatti che per la prima somma la non corrispondenza temporale tra quanto dichiarato dall’esponente e l’effettivo inizio dell’azione legale dell’iscritto determina quantomeno una forte incertezza sulla ragione del versamento, posto che per la seconda somma trattasi di denaro non destinato al difensore ma al medico legale di parte, visto che per la terza somma trattasi di parte di anticipazione di spese vive che sono state regolarmente fatturate per importo maggiore contenente quello lamentato (*cf. copia fattura nr. * del * per un totale di euro 4.174,33*), atteso ancora che per la quarta ed ultima somma trattasi a fronte di mera affermazione e mancanza di prova contraria di denaro racchiuso in assegno bancario non destinato al legale bensì al CTU della causa dott.ssa * e recante per l’appunto la stessa data di quella dell’esposto e la stessa somma, considerato pertanto che non possono ravvisarsi gli estremi di alcuna violazione di natura disciplinare in capo all’avv. *, delibera di archiviare l’esposto nr. 54/12 R.E..

IL CONS. SEGRETARIO F.F.

Alle ore 20,48 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Squartecchia, che riassume le funzioni di segretario.

- **N. 55/12** proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Corradini; ritenuta la necessità di un ulteriore approfondimento delle questioni sottese all’esposto, delibera di rinviare la trattazione ad altra seduta, prorogando il termine degli accertamenti preliminari di gg. 30.

- **N. 56/12** proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cappuccilli che rappresenta l’opportunità di un incontro tra l’esponente e l’incolpato, delibera di tentare la conciliazione, all’uopo delegando il Consigliere Relatore e proroga di 30 gg. il termine di scadenza per la trattazione dell’esposto..

- **N. 58/12** proposto dall’avv. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Silvestre che rappresenta l’opportunità di un incontro tra l’esponente e l’incolpato, delibera di tentare la conciliazione, all’uopo delegando il Consigliere Relatore e proroga di 30 gg. il termine di scadenza per la trattazione dell’esposto.

Alle ore 20,54 esce il Cons. Di Silvestre.

- **N. 59/11** proposto dalla sezione penale del Tribunale di Pescara nei confronti dell’avv. *.

Il Consiglio,

“udita la relazione del Consigliere Cirillo, letti gli atti, tenuto conto in particolare della nota prot. N. * del * del Tribunale Penale di Pescara, con la quale veniva trasmessa copia del verbale dell’udienza del * tenuta dal Dr. * ove si evidenziava l’assenza, senza giustificato motivo, del difensore d’ufficio *; letta la memoria difensiva, prot. N. * del *, prodotta dall’iscritta e delle motivazioni addotte a sostegno del proprio comportamento; tenuto altresì conto della attendibilità delle stesse, anche alla luce del contenuto della dichiarazione a firma del Dr. *

del *; tenuto altresì conto della documentazione prodotta dall'iscritta, in particolare dell'atto di "presentazione dell'imputato al dibattimento per la convalida dell'arresto" dal quale si evince che nominato difensore d'ufficio era l'Avv. *; considerato che la comunicazione dell'asserita avvenuta nomina a difensore d'ufficio dell'imputato * era stata trasmessa telefonicamente all'iscritta dai Carabinieri di * nella stessa mattinata in cui si sarebbe svolta l'udienza per la convalida dell'arresto, in concomitanza con altro impegno del difensore quale "*" di * con la * di * e gli assistenti sociali del medesimo distretto per l'accesso e lo sgombero dell'abitazione dell'*; tenuto conto che nonostante l'impegno professionale l'iscritta si prodigava al fine di evitare ogni e qualsiasi disfunzione per l'udienza de quo nominando quale proprio sostituto per l'udienza il Dr. *; rilevato che il Dr. *, come conferma nella nota *, recatosi in udienza, si avvedeva che nominato difensore d'ufficio risultava essere non l'avv. * ma l'avv. * (circostanza questa confermatagli dallo stesso Vice Procuratore Onorario presente in udienza) e che, per tale ragione, ritenendo priva di effetto la nomina rilasciatagli dall'Avv. * si allontanava dall'aula d'udienza dopo aver peraltro informato anche il difensore d'ufficio di turno, Avv. *; ritenuto pertanto che non sussistono ipotesi di violazioni del codice deontologico forense con particolare riferimento al dovere di adempimento al mandato di cui all'art.38, 1°, cod. deont., delibera l'archiviazione dell'esposto nr. 59/2012 del *".

A questo punto il Consiglio delibera di modificare l'ordine di trattazione anticipando i punti 20) e 21) all'o.d.g.

20) OPINAMENTI

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri:

Avv. * per * proc. n. * € 742,00
Avv. * per * proc. n. * € 622,00
Avv. * per * proc. n. + € 522,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.082,00
Avv. * per * proc. n. * € 680,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.154,50
Avv. * per * proc. n. * € 107,00
Avv. * per * proc. n. * € 389,00
Avv. * per * proc. n. * € 389,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.552,00
Avv. * per * proc. n. * € 1.022,00
Avv. * per ** proc. n. * € 1.347,00
Avv. * per * proc. n. * € 738,50
Avv. * per * proc. n. * € 1.398,00
Avv. * per * proc. n. * € 3.055,00
Avv. * per * proc. n. * € 4.710,00

il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi parte integrante del presente verbale;

21) VARIE ED EVENTUALI

a) Il Consiglio, esaminata la richiesta dell'avv. *del Foro di * di nominativo di un collega per la notifica di un atto di precetto, esaminato l'elenco per l'assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente art. 30 reg. att. l. 241/90, delibera di indicare, secondo rotazione, l'Avv. Paola Tiziana Di Lorito che risulta iscritta nell'elenco "procedure esecutive".

Alle ore 21,00 esce il Cons. Stramenga. Il Cons. Segretario fa rilevare che manca il numero legale.

b) - **N. 63/12** proposto dalla Procura della Repubblica di * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, rilevata la mancanza del numero legale, delibera di rinviare la trattazione dell'esposto ad altra seduta, a tal fine prorogando il termine degli accertamenti preliminari di gg. 30.

Alle ore 21,02, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE